



## IL RUOLO DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2023/988 (GPSR) NEL QUADRO LEGISLATIVO EUROPEO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI



# INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DEL GPSR



# INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DEL GPSR



- 1. sostituire la vecchia Direttiva 2001/95
- 2. definire nuovi obblighi e responsabilità degli operatori economici
- 3. gestire in modo efficace i prodotti pericolosi

# CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)**
- II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)**
- III. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)**
- IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)**
- V. VIGILANZA DEL MERCATO
- VI. SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY
- VII. RUOLO DELLA COMMISSIONE E COORDINAMENTO DELL'APPLICAZIONE
- VIII. DIRITTO DI INFORMAZIONE E A UN RIMEDIO
- IX. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- X. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- XI. DISPOSIZIONI FINALI



# NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

- I. **DISPOSIZIONI GENERALI** (artt. da 1 a 4)
- II. **REQUISITI DI SICUREZZA** (artt. da 5 a 8)
- III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI** (artt. da 9 a 21)
- IV. **FORNITORI DI MERCATI ONLINE** (art.22)

## Articolo 1 - Obiettivo e oggetto

1. **L'obiettivo generale** del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un **livello elevato di protezione dei consumatori**.
2. Il presente regolamento stabilisce **norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti** di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

## Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul **mercato**, **nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione**.

**Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.**

In particolare per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione (...):

- a) **il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione;**
- b) il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano.

## ...esclusioni esplicite

3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, **usati, riparati o ricondizionati**. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

- I. **DISPOSIZIONI GENERALI** (artt. da 1 a 4)
- II. **REQUISITI DI SICUREZZA** (artt. da 5 a 8)
- III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI** (artt. da 9 a 21)
- IV. **FORNITORI DI MERCATI ONLINE** (art.22)

## NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

### Articolo 3 – Definizioni

**in totale 28 definizioni (nella 2001/95 erano 8)**

6) «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a **titolo oneroso o gratuito**;

7) «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

Per approfondire



8) «**fabbricante**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo **commercializza** apponendovi il nome o marchio di tale persona;

9) «**rappresentante autorizzato**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un **mandato scritto** che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

10) «**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che **immette sul mercato** dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;

11) «**distributore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che **mette a disposizione** sul mercato un prodotto;

12) «**fornitore di servizi di logistica**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali (...), i servizi di consegna dei pacchi (...), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

14) «**fornitore di un mercato online**»: un fornitore di un **servizio di intermediazione** che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

### Articolo 4 - Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati **messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.**



# NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)
- II. **REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)**
- III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)**
- IV. **FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)**

## Articolo 5 - **Obbligo generale di sicurezza**

Gli **operatori economici** immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

## Articolo 6 - **Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto**

1. Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:

- a) le caratteristiche del prodotto (...);
- b) l'effetto del prodotto su altri prodotti (...), compresa l'**interconnessione** di tali prodotti;
- c) l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto (...);
- d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, **compresa l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini**(...);
- e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i **consumatori vulnerabili** (...);
- f) l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
  - i) **se un prodotto**, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e **può essere confuso con un prodotto alimentare** per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
  - ii) **se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;**
- g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate **caratteristiche di cibersicurezza** necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
- h) se richiesto dalla natura del prodotto, le **funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto**.

# NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)
- II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)
- III. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)
- IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)

## Articolo 8

### Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto

1. Ai fini dell'articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all'articolo 7, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:
  - a) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  - b) le norme internazionali;
  - c) gli accordi internazionali;
  - d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell'Unione;
  - e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
  - f) le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
  - g) lo stato dell'arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
  - h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
  - i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
  - j) i requisiti di sicurezza adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

## Articolo 7

### Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:

a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

b) in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 3.

3. Tuttavia, la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.

### Considerando 27

(...) Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla Direttiva 2001/95/CE **dovrebbero continuare a conferire una presunzione di conformità** all'obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento



- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)
- II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)
- III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)**
- IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)

## NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

### Articolo 9 - Obblighi dei fabbricanti

Immette sul mercato prodotti sicuri.

**Effettua analisi dei rischi** e redige **documentazione tecnica** che tiene aggiornata e a disposizione delle autorità di vigilanza **10 anni dalla data di immissione sul mercato** del prodotto.

Garantisce **procedure** per assicurare la conformità nel tempo dei **prodotti fabbricati in serie**.

Indica sul prodotto o a corredo i **dati di tracciabilità e i contatti e se del caso istruzioni e informazioni sulla sicurezza**.

**Per prodotti pericolosi** immessi sul mercato adotta misure correttive (conformazione/ritiro/richiamo) / **informa i consumatori** e le autorità di vigilanza attraverso il **Safety Business Gateway**. Tali da informazioni sono rese disponibili dalla Commissione ai consumatori sul portale **Safety Gate**.

I fabbricanti **informano gli altri operatori economici nella catena di fornitura** di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti.

**Mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione** (numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web), che consentano ai **consumatori di segnalare incidenti e problemi di sicurezza**

Tengono un **registro dei reclami aggiornato**. Nel registro conservano solo i dati personali necessari e solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque **per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento**.

### Articolo 11 - Obblighi degli importatori

Prima di immettere prodotti sul mercato si assicura che siano sicuri.

Si assicura che il fabbricante abbia effettuato l'analisi dei rischi e redatto la documentazione tecnica **e la tiene a disposizione delle autorità di vigilanza 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto**.

**Aggiunge i propri riferimenti completi**.

Si assicura che siano presenti le informazioni obbligatorie e non siano coperte da altre etichette.

**Per prodotti pericolosi** immessi sul mercato : informa il fabbricante; si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie **Se tali misure non sono state adottate, le adotta l'importatore**; garantisce che i consumatori siano immediatamente informati; **informa le autorità di vigilanza** del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il **Safety Business Gateway**.

**Informa gli altri operatori economici nella catena di fornitura** di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti che gestisce.

Verifica che i canali di comunicazione messi a disposizione dal fabbricante siano pubblicamente a disposizione dei consumatori. **Se tali canali non sono disponibili, l'importatore provvede a crearne**.

**Indaga sui reclami** presentati e archivia tali reclami nel registro dei reclami del fabbricante o nel proprio registro interno.

### Articolo 12 - Obblighi dei distributori

**Si accerta** che il fabbricante (e importatore) abbiano etichettato il prodotto con le informazioni obbligatorie. **Non mette a disposizione sul mercato il prodotto se non conforme**.

**Per prodotti pericolosi o non conformi formalmente** che ha messo a disposizione sul mercato **ne informa il fabbricante o l'importatore** e si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie, e provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato ne siano immediatamente informate tramite il **Safety Business Gateway**.

### Articolo 10 - Obblighi dei rappresentanti autorizzati (MANDATO SCRITTO)

Fornisce alle autorità di vigilanza **informazioni e documentazione** necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto;

Segnala al fabbricante **prodotti pericolosi** e informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione correttive mediante notifica al **Safety Business Gateway**,

- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)
- II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)
- III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)**
- IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)

## NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

### Articolo 15 - Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato

Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

2. Su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, l'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- a) **una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, dei reclami correlati e degli incidenti noti; e**
- b) **una descrizione di tutte le misure correttive adottate per fronteggiare il rischio.**

3. Su richiesta, gli operatori economici identificano e comunicano inoltre le informazioni seguenti relative alla **tracciabilità del prodotto**: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto; e qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.

4. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 **per un periodo di dieci anni** dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

5. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 3 **per un periodo di sei anni** dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto, o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

6. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e possono decidere se o quando la misura correttiva possa essere considerata completata.

### Articolo 16 - Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione

**Un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento non è immesso sul mercato salvo nel caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell'Unione che svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto.**

**GLI OPERATORI SONO: FABBRICANTE/IMPORTATORE/RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO E FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA**

Per approfondire



**I COMPITI DI CUI ALL'ART. 4 PAR. 3 DEL REGOLAMENTO UE 2019/1020 TRASPOSTI AL PRESENTE REGOLAMENTO SONO:**

- **Verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e garantire che tale documentazione tecnica venga messa a disposizione delle autorità per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato;**
- **Su richiesta delle autorità di vigilanza fornire informazioni e documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua comprensibile alle autorità;**
- **Per prodotti pericolosi informare le autorità di vigilanza e collabora nel garantire che vengano adottate azioni correttive per rimediare alle non conformità**
- **Indica i propri riferimenti completi sul prodotto o a corredo.**

2. Fatti salvi eventuali obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento, oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2019/1020, e per garantire la sicurezza del prodotto di cui è responsabile, l'operatore economico responsabile dei prodotti immessi nel mercato dell'UE **verifica periodicamente:**

- a) che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica;
  - b) che il prodotto sia conforme alle prescrizioni di etichettatura e informazione richieste.
- L'operatore economico di cui al presente articolo fornisce, su richiesta delle autorità di vigilanza, **prove documentate delle verifiche effettuate.**

I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)

II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)

III. **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)**

IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)

## NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

### Articolo 19 - **Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza**

Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul **mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza**, **l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:**

a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del **fabbricante**, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;

b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile ai sensi dell'articolo 16**, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c) informazioni che consentono **l'identificazione del prodotto**, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e

d) qualsiasi **avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

### Articolo 20 - **Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti**

Il **fabbricante** garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, **un incidente** causato da un suo prodotto sia notificato **senza indebito ritardo** alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note, gli **effetti** che esso ha causato (morte/ gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la salute e la sicurezza)

Gli **importatori e i distributori** che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano **senza indebito ritardo** il fabbricante al riguardo. Il fabbricante effettua la notifica o incarica l'importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, **la persona responsabile ai sensi dell'articolo 16** che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

### Articolo 21 - **Informazioni in formato elettronico**

Fatti salvi l'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3, e le pertinenti disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, gli operatori economici possono **inoltre** rendere disponibili in **formato digitale le informazioni** indicate in tali disposizioni **mediante soluzioni tecniche ed elettroniche** chiaramente visibili sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. **Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.

- I. DISPOSIZIONI GENERALI (artt. da 1 a 4)
- II. REQUISITI DI SICUREZZA (artt. da 5 a 8)
- III. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (artt. da 9 a 21)
- IV. FORNITORI DI MERCATI ONLINE (art.22)

## NOVITA' PRINCIPALI E DISPOSIZIONI CHIAVE

Per approfondire



### Articolo 22 - Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

**Tracciabilità dei Prodotti:** le piattaforme online devono e concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire **almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto** e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) i riferimenti completi del fabbricante
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, i riferimenti completi dell'operatore economico ai sensi dell'art. 16, par. 1, del presente regolamento
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Possono anche richiedere all'operatore economico un'autocertificazione con cui si impegna a offrire solo prodotti conformi al regolamento e informazioni supplementari sull'identificazione.

Se viene rilevato un prodotto non sicuro sulla piattaforma, il marketplace **deve** agire rapidamente per **rimuoverlo dal sito e informare i consumatori**. Il marketplace può anche arrivare a **sospendere, la fornitura del servizio verso operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento.**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 247/01)

## INDICE


	pagina
1. REGOLAMENTARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .....	5
1.1. Una prospettiva storica .....	5
1.1.1. Il «vecchio approccio» .....	6
1.1.2. Il riconoscimento reciproco e il regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci .....	6
1.1.3. «Nuovo approccio» e «approccio globale» .....	7
1.2. Il «nuovo quadro legislativo» .....	9
1.2.1. La modernizzazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato .....	10
1.2.2. Natura giuridica degli atti del nuovo quadro legislativo e della normativa in materia di vigilanza del mercato e relazione con altri atti legislativi dell'UE .....	11
1.2.3. Un sistema integrato .....	12
1.3. La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti .....	12
1.4. La normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi .....	13
1.5. Campo di applicazione della guida .....	13
2. QUANDO SI APPLICA LA NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE SUI PRODOTTI? .....	15
2.1. Prodotti contemplati .....	15
2.2. Messa a disposizione sul mercato .....	19
2.3. Immissione sul mercato (immissione in commercio) .....	19
2.4. Messa a disposizione e immissione sul mercato in caso di vendite a distanza e online .....	21
2.5. Prodotti importati da paesi extra-UE .....	22
2.6. Messa in servizio o utilizzo (e installazione) .....	23
2.7. Applicazione simultanea di più atti di armonizzazione dell'Unione .....	24
2.8. Uso previsto e uso scorretto ragionevolmente prevedibili .....	25
2.9. Applicazione geografica (stati EFTA membri del SEE, paesi e territori d'oltremare, Turchia) .....	26

## LA GUIDA BLU ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA UE SUI PRODOTTI 2022


[EUR-Lex - 52022XC0629\(04\) - IT - EUR-Lex](#)








COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
[eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(01))





## FAQ SU DSA E DMA

[https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2024-03/DSA-DMA-FAQ\\_rev0.pdf](https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2024-03/DSA-DMA-FAQ_rev0.pdf)



## ART. 9

5. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un **numero di tipo, lotto, serie o altro elemento**, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro **nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico** e, se diverso, **l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto** al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

7. I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da **istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza** in una **lingua** che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.

